

DOTTRINA

NICOLA D'ANIELLO – Profili disciplinari sull'utilizzo dei social network da parte degli operatori della Polizia di Stato . . . 657
VALENTINO GARDI – La regolamentazione del c.d. fumo passivo nel settore dei trasporti 677

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE PENALE

MASSIMARIO

Aborto colposo e omicidio colposo – Criteri distintivi – Indicazione. 695
Abuso d'ufficio – Danno ingiusto – Riferibilità agli interessi legittimi – Sussistenza – Fattispecie. 696
Atti osceni – In genere – Reato di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen. – Presupposti – Presenza nei luoghi indicati dalla norma di due o più minori – Necessità – Sussistenza. 697
Atti persecutori – Reato abituale – Contestazione aperta – Fatti nuovi accertati in dibattimento – Specifica contestazione – Necessità – Fattispecie. 698
Caccia – Esercizio – In genere – Reato di cui all'art. 21, lett. r) della l. n. 157 del 1992 – Atteggiamento di caccia – Necessità – Caratteristiche – Elementi sintomatici – Fattispecie. . . . 700

Causalità (rapporto di) – Concorso di cause – Omicidio colposo di persona affetta da malattia – Sussistenza o esclusione del rapporto di causalità – Presupposti – Fattispecie.	701
Commercio o somministrazione di medicinali guasti – Preparati omeopatici – Reato – Configurabilità – Ragioni.	703
Danneggiamento – Circostanze aggravanti – Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.	703
Difesa legittima – Pericolo attuale e necessità di difesa – Introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio – Uso di un'arma – Reazione proporzionata – Condizioni – Fattispecie.	705
Furto – Furto con destrezza – Mero approfittamento di distrazione della vittima non dipendente da fatto del ladro – Aggravante – Sussistenza – Esclusione (con nota di GUSTAVO BARBALINARDO, <i>Brevi osservazioni in tema di furto con destrezza</i>).	706
Furto – In genere – Oggetto materiale – Animali da compagnia o d'affezione – Configurabilità – Ragioni.	707
Misure di prevenzione – Appartenenti ad associazioni mafiose – Pericolosità qualificata del proposto – Confisca del suo intero patrimonio immobiliare e societario – Distinzione tra fonte lecita ed illecita – Limiti.	708
Produzione, commercio e consumo – Prodotti alimentari (in genere) – Reati – In genere – Alimenti sottoposti a radiazioni ionizzanti in paesi extra UE – Non riconducibilità agli elenchi comunitari autorizzativi – Reato ex artt. 98 e 140 del d.lgs. 17 marzo 1995 n.230 – Sussistenza.	709
Prove – Chiamata di correo – Pluralità di dichiarazioni accusatorie – Riscontri – Convergenze – Fattispecie.	709
Scambio elettorale politico-mafioso – Prova indiziaria dei contenuti dell'intesa tra il candidato e il procacciatore dei consensi – Ammissibilità – Indici rivelatori – Fattispecie.	711

NOTE A SENTENZA

- GUSTAVO BARBALINARDO – *Brevi osservazioni in tema di furto con destrezza* 719

QUESTIONI E COMMENTI

- ANGELO VICARI – Interpretazione autentica sul porto di armi degli appartenenti alla polizia municipale 727

I LIBRI

ANTOLOGIA DI RIVISTE

- Attualità grafologica, Semestrale dell'Associazione Grafologica Italiana, (134), anno XXVIII, n. 1, gennaio–giugno 2019. . . 739
- Giustizia penale, Rivista di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione, anno CXXXIV, n. 5, Maggio 2019. 741

RECENSIONI

- CARLO MOSCA, *La Polizia Stradale. Settanta anni al servizio dei cittadini*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pagg. 90, € 11. 745

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

LEGGI E DECRETI

- Sicurezza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 (in Gazz. Uff. n. 138 del 14 giugno 2019), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77 (in Gazz. Uff. 9 agosto 2019, n. 186) 751

DOTTRINA

Profili disciplinari sull'utilizzo dei social network da parte degli operatori della Polizia di Stato

Nicola D'Aniello

Vice Questore della Polizia di Stato.

SOMMARIO: I. Le regole deontologiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Le fonti, 657 – 2. Le fattispecie, 659 – 3. Diritto di critica e violazioni disciplinari, 660 – 4. La fattispecie di denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori, 661 – 5. Potere di controllo e trattamento dei dati finalizzato all'esercizio del potere disciplinare, 666 – 6. Principi costituzionali e potestà disciplinari, 667 – 7. Comportamento politico e imparzialità delle funzioni degli appartenenti alle Forze di Polizia. La salvaguardia della dignità della funzione, 668 – 8. La differenza fra "commento" e "condivisione" nei social media, 669 – 9. Operatori di Polizia e libertà di manifestazione del pensiero. Il limite della "continenza", 671 – 10. La valutazione del profilo soggettivo della violazione disciplinare, 673 – 11. Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare. Conclusioni, 674 – 12. Bibliografia, 675.

1. Le regole deontologiche degli appartenenti alla Polizia di Stato. Le fonti

I social network rappresentano importanti strumenti di aggregazione sociale ai quali aderisce e partecipa un numero sempre maggiore di utenti per condividere opinioni, interessi e frammenti di vita, anche lavorativa. Negli ultimi tempi vi sono state esternazioni comportanti responsabilità, anche penali, da parte di appartenenti alla Polizia di Stato sui social quali Facebook, Twitter ed altri. Per tali motivi, il fenomeno impone alcune riflessioni in merito all'uso consapevole e accorto di tali mezzi di comunicazione.

Al riguardo, ferma restando la libertà di ogni appartenente di aderire ai social network nelle vesti di privato cittadino, si ritiene necessario ricordare che ogni operatore della Polizia di Stato deve evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio, astenendosi da comportamenti

anche tenuti nella vita privata che possano condizionarne l'esercizio delle funzioni ovvero, in qualunque modo, recare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione. Occorre prestare, pertanto, la massima attenzione al fine di evitare che, a volte anche inconsapevolmente, si possa incorrere in comportamenti inopportuni o in espressioni le quali, pur se indotte da ragioni innocue o trasparenti, possano prestarsi a fraintendimenti se non, addirittura, a strumentalizzazioni.

Si ritiene opportuno accennare, a questo punto, ai concetti di etica professionale e deontologia.

Quando si parla di deontologia si intende far riferimento all'insieme di regole morali che disciplinano l'esercizio di una determinata professione (¹). L'etica, invece, è l'insieme delle norme di condotta pubblica e privata che una persona o un gruppo di persone scelgono e seguono nella vita o in un'attività. Etica e deontologia esprimono concetti che condizionano la vita dei professionisti e, quindi, anche di chi esercita la funzione di polizia. Le regole deontologiche degli appartenenti alla Polizia di Stato sono racchiuse, in primis, nella legge di riforma n. 121 del 01.04.1981 che, all'art. 24, nel fissare i compiti istituzionali della Polizia di Stato, li subordina ad una premessa di carattere generale, ovvero che essa deve esercitare le sue funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Con ciò si delineano le fondamentali caratteristiche dell'opera svolta dagli appartenenti alla Polizia di Stato: essi devono essere garanti dell'ordine e della sicurezza pubblica di una società democratica.

In secondo luogo, come norma cardine, è da ricordare il D.P.R. n. 782 del 28 ottobre 1985, Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che all'art. 13 (norme generali di condotta), prevede che: *“Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità*

1. Devoto, Oli, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1990, p. 544.

delle proprie funzioni. All'art. 14 (Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti) del citato DPR si prevede: *“Il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio”*.

2. Le fattispecie

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è certamente *civile ma ad ordinamento speciale con la previsione di uno statuto giuridico che assume toni particolari ed intrinsecamente caratterizzanti. Particolari sono gli obblighi ed i divieti del personale ed incidenti anche sulla sfera strettamente privata ed anche le situazioni di gerarchia e di subordinazione cui si accompagna un regime disciplinare rigoroso, non rapportabile a quello previsto per un normale impiego civile.*

Le fattispecie disciplinari ipotizzabili per l'operatore della Polizia di Stato, in caso di commenti e/o condivisioni dal contenuto diffamatorio nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza e dei superiori gerarchici sui social network, sono: l'art. 6 n.1 del DPR 737/81 in relazione all'art. 4 n. 18 del DPR 737/81 e l'art. 6, n. 3, del DPR 737/81.

La prima mancanza è relativa ad una fattispecie prevista dall'art. 4, comma XVIII, del DPR 737/81 che prevede qualsiasi altro comportamento, anche fuori servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e richiamata dall'art. 6 comma 1° del dpr 737/81.

La seconda mancanza è quella prevista dall'art. 6, comma III, del DPR 737/81 e riguarda la denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori. Essa consiste nel fatto del dipendente che, con qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero, eccedendo i limiti di una critica obiettiva, esponga l'Amministrazione al pubblico disprezzo, con una deroga fondamentale nel c.d. “diritto di critica”, che esplicitamente trova la sua fonte nell'art. 21 della Costituzione secondo cui: “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto ed ogni altra forma di diffusione”.

3. Diritto di critica e violazioni disciplinari

La denigrazione dei superiori è relativa all'esercizio delle funzioni esplicate dai superiori gerarchici. Certamente lungimirante è l'espressione utilizzata dal Costituente nell'ambito dell'art. 21 Cost. in tema di diritto alla libera manifestazione del pensiero « *con ogni altro mezzo di diffusione* », che, oggi, abbraccia anche *internet*, frontiera moderna per la diffusione delle informazioni. Fra tutte le libertà costituzionali, si ritiene che quella di manifestare il proprio pensiero sia una di quelle fondamentali ⁽²⁾. Come affermato da autorevole dottrina: « *la democraticità di un ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta ed in concreto attuata ed a nulla varrebbe assicurare le altre libertà (personale, di domicilio, di riunione, di associazione, di religione, etc.) se allo stesso tempo, non si desse ai cittadini il diritto di esprimere le loro opinioni, i loro giudizi, le loro valutazioni in campo politico, culturale, religioso, economico, etc.* » ⁽³⁾. La Corte Costituzionale definisce la libertà di espressione del pensiero “cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione” ⁽⁴⁾. Anche il Parlamento Europeo ricorda solennemente che “la piena esistenza della libertà di espressione caratterizza uno Stato democratico” e che “il diritto di espressione è un diritto costituzionale inalienabile in uno Stato democratico” ⁽⁵⁾. Com'è stato autorevolmente affermato, il diritto di critica rientra nel diritto di libera manifestazione del pensiero. Esso però, come tale, è soggetto ad un bilanciamento di interessi rispetto ad altri beni costituzionalmente protetti, in via espressa od implicita ⁽⁶⁾.

Il diritto di critica costituisce una scriminante nei delitti contro l'onore. Per critica si intende un giudizio motivato riguardante accadimenti, fatti o circostanze dei più vari settori della vita sociale. *La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, trattandosi di un giudizio personale, non si può pretendere che la critica sia connotata da pura obiettività, ma, tuttavia, essa non è da considerare senza limiti poiché presuppone la verità del fatto, l'interesse sociale (pertinenza) e la correttezza*

2. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 1992, pp. 665 e ss.

3. MARTINES, *Diritto pubblico*, Milano, 2009, p. 454.

4. C. Cost., Sent. n. 1 del 22 gennaio 1981.

5. Risoluzione del Parlamento europeo A3-0282/93 in G.U. n. C 20/113.

6. cfr. PACE, PETRANGELI, *Critica (diritto di)*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, vol. V, Milano, 2001, pp. 303 e ss.

formale del linguaggio (continenza). Il diritto di critica può facilmente entrare in conflitto con il diritto all'onore ed alla reputazione altrui e, per essere legittimo, dev'essere estrinsecazione di un percorso logico ragionato. Dovrà, quindi, ricercarsi il giusto bilanciamento tra interesse individuale alla reputazione e il diritto di libera rappresentazione del pensiero. La critica, infatti, diviene illecita quando scade in espressioni ingiuriose che trovino unica giustificazione nel risentimento personale contro il soggetto leso, ovvero in un attacco gratuito e personale dell'altrui reputazione, intesa, quest'ultima, come stima diffusa nell'ambiente sociale e dall'opinione che gli altri hanno del suo onore o decoro del soggetto leso.

Secondo la dottrina prevalente (7), com'è noto, l'onore dev'essere considerato nei suoi riflessi oggettivi e soggettivi. Il riflesso soggettivo è costituito dall'apprezzamento che l'individuo fa delle sue doti e, in sostanza, dal sentimento del proprio valore sociale. Il riflesso oggettivo è rappresentato dal giudizio degli altri, e precisamente dalla considerazione in cui l'individuo è tenuto dal pubblico dalla reputazione di cui gode nella comunità. A tal proposito è stato osservato che, nell'ambito della critica anche politica, dev'essere garantito comunque il rispetto di un minimo etico di condotta che mantenga la dialettica entro ragionevoli ambiti di civiltà, per evitare che il confronto delle idee degeneri, a livello di contumelia e "gioco al massacro" (8).

4. La fattispecie di denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori

In particolare, la fattispecie prevista dall'art. 6, comma IV, n. 3, del D.P.R. 737/81, colloca il potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione su un delicato discrimine tra denigrazione diffamatoria e mendace, da contrastare e reprimere da una parte, ed esercizio libero e civile di critica e di sollecitazione e quindi manifestazione anche pubblica di dissenso, dall'altra. Non vi è alcun dubbio che un operatore della Polizia di Stato, comunicando in via informatica con un

7. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Vol. I, *I delitti contro la persona*, Milano 1999, pp. 189 e ss.

8. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998, p. 199.

numero indeterminato di persone, possa offendere l'onore e la reputazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei suoi appartenenti, in particolare quando le frasi pronunciate siano idonee a ledere il patrimonio morale dell'Istituzione e dei suoi membri. La legittimità del diritto di critica del lavoratore soggiace al principio di «continenza formale» che impone il ricorso alla formulazione di opinioni ed espressioni che, anche se apertamente polemiche, siano rapportate ai parametri di correttezza e civiltà desumibili dalle fondamentali regole del vivere civile.

A segnare il superamento del limite della legittimità della critica è, altresì, il suo ambito di diffusione. È, infatti, necessario distinguere tra la critica «riservata», che resta nell'ambito inter privato dei soggetti coinvolti, e critica «pubblica» o, comunque, resa tale, che è quella estesa ad un ambito in cui sono presenti varie persone.

La giurisprudenza ha osservato che la forma della critica non è civile, quando calpesta quel minimo di dignità e di immagine cui ogni persona fisica e/o giuridica ha sempre diritto⁽⁹⁾. L'orientamento, nel corso degli anni, specialmente dopo le sentenze della prima Sezione civile della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259⁽¹⁰⁾, e e

9. Cfr. Cass. Sez. V, n. 1341, 23 ottobre 1987, Buti, 177-515: "In tema di diffamazione a mezzo della stampa, la liceità della critica, quale libera manifestazione del pensiero, va esclusa quando la Forma eccede rispetto allo scopo informativo che si vuole conseguire o quando si travalica il limite di correttezza del linguaggio calpestando quel minimo di dignità che la persona umana reclama".

10. Cass. Civ. Sez. I, n. 5259, 18 ottobre 1984, 436.989, in *Foro it.*, 1984, p. 2711, con nota di PARDOLESI, *Diffamazione "indiretta" e responsabilità civile*: "Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 cost. E regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; C) Forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La Forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'Esercizio del diritto di stampa può costituire illecito

delle Sezioni Unite penali della stessa Corte del 30 giugno 1984, n. 8959 ⁽¹¹⁾, ha circoscritto l'ambito della critica lecita, anche come manifestazione del pensiero, entro i confini di una forma « continente », corretta e civile ⁽¹²⁾. Il diritto di critica deve ritenersi superato quando l'agente trascende ad attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato, dato che, in tale ipotesi, l'esercizio del diritto non rimane nell'ambito della seria esposizione oggettiva dei fatti e di una critica misurata, ma esorbita nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, con attacchi immotivati, contumelie e volgarità gratuite, ed espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodano in una mera aggressione verbale del soggetto criticato ⁽¹³⁾.

civile anche ove non costituisca reato. (V. Cass. Pen., sez. V, 16 aprile 1982, Bianchi; Cass. Pen. sez. V, 16 giugno 1981, Cederna ed altri; Cass. Pen., sez. V, 10 aprile 1981, Ferraresi)".

11. Cass. Sez. U., n. 8959, 30 giugno 1984, Ansaloni, 166.252, in *Foro it.*, 1984, pp. 531 e ss., con nota di FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa*: "Poiché non esistono fonti informative privilegiate, il semplice affidamento sulla attendibilità della fonte di informazione non è sufficiente per il riconoscimento della scriminante putativa dell'Esercizio del diritto di cronaca. Tale scriminante è ipotizzabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto narrato, il cronista abbia tuttavia assolto l'Onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione ed offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità. (nella specie un giornalista imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa aveva invocato l'esimente putativa del diritto di cronaca asserendo di aver pubblicato la notizia ritenendola vera in quanto diffusa dalla RAI)".

12. In tal senso, tra le altre, nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 25 ottobre 1988, in *Foro it.*, 1989, II, p. 40.

13. Cfr., tra le altre, Cass. Sez. V, n. 18170, 9 marzo 2015, Mauro e altri, 263.460: "In tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell'opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodano in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato". Nello stesso senso Cass. Sez. V, n. 15060, 23 febbraio 2011, Dessì e altro, 250.174; Cass. Sez. V, n. 29730, 4 maggio 2010, Andreotti, 247.966. Precedentemente, in senso in parte diverso, v. Cass. Sez. II, n. 876, 5 giugno 1961, Mancini, 098.653, in *Arch. Pen.*, 1962, p. 262: "L'Esercizio del diritto di pubblica critica e di censura, diritto che trova risalto, come insostituibile garanzia di civiltà e di progresso sociale, nei principi

Il diritto di critica, come qualificata forma di manifestazione del pensiero, deve quindi ritenersi legittimamente esercitato anche quando si motivino le proprie opinioni ricorrendo a parole aspre e pungenti, di per sé insultanti, purché queste ultime siano razionalmente correlate ai fatti riportati ed ai giudizi espressi ⁽¹⁴⁾.

Pertanto, non possono ritenersi lesive dell'onore e della reputazione di una persona affermazioni anche vivacemente critiche: *“Ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero; pertanto, il*

di libertà affermati dalla Costituzione e che può esplicarsi in relazione alle più disparate attività interessanti in largo senso lo svolgimento della vita politica e sociale, non varca i confini della liceità, anche se la critica e la censura siano espresse in modi ed in termini corrispondenti agli estremi di una fattispecie penale (in particolare: delitti contro l'onore), purché il comportamento risulti penalmente giustificato entro i limiti del diritto stesso, in tale caso vertendosi nella causa di giustificazione dell'Esercizio di un diritto (art 51 cod pen). I limiti in parola vanno fissati secondo un duplice criterio: quello dell'interesse pubblico e quello del rispetto della verità. Quanto al rispetto della verità, va precisato (ai fini dell'Esercizio del diritto in questione) che la verità non può essere considerata come un risultato sempre ricostruibile nella sua intima essenza, non essendo essa un portato acquisibile dal di fuori con i limitati mezzi che sono propri dell'attività umana: devono quindi includersi, entro la sfera della critica lecita sotto il profilo del rispetto della verità, anche quelle circostanze in cui sorge la necessità di denunciare casi sui quali le esigenze pubbliche impongono che sia fatta piena luce, sollecitando gli organi della vita collettiva perché indaghino e intervengano al riguardo. In particolare, va ritenuto che il giornalista, in sede di critica relativa ad avvenimenti di interesse politico e sociale, ha, in quanto lo ispiri la finalità di impedire che nulla vi sia di occulto o di men che limpido circa i fondamentali presupposti di moralità e di correttezza nella vita pubblica, il diritto di denunciare situazioni nei cui riguardi si affermi un concorso di circostanze concrete, da cui si possano ragionevolmente desumere determinate conclusioni ancorché offensive per la reputazione di terze persone, ogni qual volta lo svolgersi dei fatti esiga che gli stessi siano urgentemente chiariti davanti alla pubblica opinione e, ove occorra, attraverso una indagine da parte delle autorità costituite, a seguito di che, soltanto, si possa determinare se nella specie siano o non siano fondate le suddette conclusioni. Ne, nel caso anzidetto, la considerazione che i fatti non siano provati (per escludere la punibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art 596 cod pen) elimina la legittimità della denuncia che se ne faccia giacché ciò che si denuncia non è il fatto in sé bensì la esigenza di una chiarificazione, per un fine pubblico di per sé incompatibile con l'elemento psichico di un reato contro l'onore, nei limiti, per quanto si è detto, dell'Esercizio di un diritto ai sensi dell'art 51 cod pen. (V n 372, sez seconda, 23 febbraio 1960; (Conf n 450, sez seconda, 5 marzo 1960, sul primo e secondo periodo).

14. Cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 24 agosto 1985, in Foro it., 1987, II, p. 253; Trib. Roma, 24 febbraio 1989, Dir. inf., 1989, p. 936; Trib. Milano, 12 novembre 1996, Dir. inf., 1997, p. 755.

diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore" (15). Con riferimento al tono utilizzato, si osserva come il requisito della continenza debba essere valutato con minor rigore nel caso di preteso esercizio del diritto di critica. Così la Cassazione: "il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi" (16). Quando sulla piattaforma Facebook si adoperano locuzioni potenzialmente lesive dell'onore ed altrui reputazione con particolare riferimento all'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai superiori gerarchici, alcune espressioni potrebbero avere una attitudine incontestabilmente lesiva del prestigio e dell'onore della Polizia di Stato e dei superiori gerarchici. In proposito, non è revocabile in dubbio che le espressioni offensive e ingiuriose utilizzate da un poliziotto sul social network Facebook, rivolte contro, ad. es., Ministri e/o Membri del Governo ovvero contro la Polizia di Stato possono avere un'attitudine certamente lesiva del prestigio delle Istituzioni dello Stato e dei rappresentanti. Un appartenente alla Polizia di Stato deve indubbiamente avere molta cura ed attenzione, usando frasi nell'ambito di un social network la cui diffusione e accessibilità è, com'è noto, vastissima, essendo Facebook un luogo aperto al pubblico, in considerazione del fatto che l'accesso risulta consentito a tutti i suoi utilizzatori. Sembra innegabile che la piattaforma sociale Facebook rappresenti una sorta di agorà virtuale, o meglio una piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni.

15. Cass. Civ. Sez. III, n. 4545, 22 marzo 2012, 621.644.

16. Cass. Sez. I, n. 36045, 13 giugno 2014, P.M. in proc. Surano, 261.122.

5. Potere di controllo e trattamento dei dati finalizzato all'esercizio del potere disciplinare

Si ritiene che, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, al datore di lavoro è riconosciuto, ex lege, un potere di controllo nei confronti dei propri dipendenti, ciò al fine di verificare l'esatta esecuzione della prestazione dovuta con la prescritta diligenza e osservanza delle disposizioni impartite.

Secondo una pronuncia del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 3 ottobre 2001 "il trattamento effettuato dagli organi interni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza al fine di verificare, nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'osservanza dei doveri inerenti alle funzioni di pertinenza dei dipendenti, non solo non integra una ipotesi di "comunicazione" o di "diffusione" dei dati personali (anche sensibili), ma è una operazione conforme alla disciplina dettata dalla legge 675/96".

Esaminiamo, a questo punto, alcune norme del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Innanzitutto, l'art. 18 comma 2° del d.lgs. n. 196/2003, legittima il trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, dovendosi ritenere che non esiste alcuna violazione del T.U. in materia di Privacy nell'eventuale acquisizione delle conversazioni a mezzo Facebook.

L'art. 19, comma I, prevede poi che il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. L'art. 24 comma I, lett. a, prevede, infine, che il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il Garante per la protezione dei dati personali con specifico riferimento al requisito del consenso è intervenuto, affermando che, nel rapporto di lavoro subordinato, il trattamento di dati finalizzato all'esercizio del potere disciplinare è legittimo, anche senza il consenso dell'interessato, ogniqualvolta il trattamento si configuri come necessario per l'esecuzione di obblighi previsti da legge, regolamento o normativa comunitaria, nonché derivanti da contratti di cui è parte l'interessato, a condizione che il trattamento sia pertinente e non ec-

cedente rispetto alle finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti e successivamente impiegati ⁽¹⁷⁾.

Da segnalare, poi, un provvedimento del 20 aprile 2017 n° 202 del Garante per la protezione dei dati personali, in cui si afferma che il trattamento dei dati effettuato nell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'ente, prescinde dal consenso dell'interessato.

6. Principi costituzionali e potestà disciplinari

Sembra, a questo punto, utile un accenno agli artt. 97 e 98 della Costituzione. L'art. 97 fissa il principio dell'imparzialità dei pubblici uffici e della loro amministrazione mentre l'art. 98, comma I, della Costituzione quello della fedeltà dei pubblici impiegati agli interessi della Nazione. Queste norme si riferiscono a tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione compresa la Polizia di Stato. L'art.98, comma III, tutela un profilo molto importante ovvero l'immagine fedele ed imparziale che alcune categorie di lavoratori pubblici devono preservare più di altri. Da un lato, quindi, esiste il diritto del dipendente alla riservatezza, alla tutela dei propri dati personali, ma, da un altro lato, sussiste un interesse, nel nostro caso quello della Polizia di Stato, a veder in primo luogo tutelata la propria immagine e il proprio decoro, ed in secondo luogo a poter esercitare la propria prerogativa, garantita dall'art. 97 della Carta Costituzionale, di rendere "buona amministrazione", nell'interesse del bene pubblico, a vantaggio dei cittadini che ogni giorno ripongono in essa fiducia. Tale finalità viene perseguita anche attraverso l'esplicazione del *c.d.* "*ius corrigendi*" che soddisfi l'interesse pubblico primario del vedere censurati comportamenti dei propri dipendenti posti in essere violando i doveri assunti con il giuramento, ed evitare un calo di immagine e un discredito all'Amministrazione, con conseguente diminuzione della fiducia che i cittadini ripongono nella stessa.

17. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento su ricorso 5 ottobre 2006, RIDL, II, 2007.

7. Comportamento politico e imparzialità delle funzioni degli appartenenti alle Forze di Polizia. La salvaguardia della dignità della funzione

Venendo, poi, all'art. 81 della Legge 121/81, esso dispone che gli appartenenti alle Forze di polizia debbono mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle proprie funzioni; ad essi, inoltre, è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, così come non possono svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

I divieti posti dall'art. 81 della legge 121 del 1981 devono infatti essere interpretati in modo restrittivo, secondo canoni di interpretazione conforme a Costituzione, che suggeriscono la valorizzazione delle forme di sviluppo del singolo in chiave sociale⁽¹⁸⁾. Il diritto di critica, sancito dall'art. 21 della Cost., consente, nelle dispute politiche, toni di disapprovazione anche aspri, a condizione però che non si trasmodi in attacchi personali e non si sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario, e occorre operare una sorta di bilanciamento degli interessi di rilevanza costituzionale quando siano in gioco, da un lato, fondamentali libertà come quella di espressione, e, dall'altro, principi come il prestigio e il decoro della pubblica amministrazione⁽¹⁹⁾. Si rileva che nelle previsioni del D.P.R. 737/81 traspare un'esigenza insopprimibile che attiene al decoro istituzionale del personale, al profilo imparziale delle funzioni svolte dal personale della Polizia di Stato e che non sembra consentire processi di assimilazione allo stato di lavoratore in senso generale. La suddetta insopprimibile esigenza si traduce nella pretesa di un self-restraint che, senza incidere sulle libertà della persona in senso generale, imponga, ad esempio, un uso sorvegliato delle parole tutte le volte in cui vi sia il rischio di identificare la persona con la funzione di servizio svolta. E' evidente che il contegno che si pretende dagli appartenenti

18. Cfr. Tar. Veneto, Sez. I, 14 marzo 2006, in *Foro Amm.*, 2006, pp. 911 ss.

19. V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46424, ud. 25/09/2013, dep. 21/11/2013; Trib. Venezia 15 dicembre 1976, in *Rep. Foro it.*, 1977.

alle forze di polizia è difficilmente riproducibile in contesti diversi, proprio per la delicatezza istituzionale delle funzioni che il personale è chiamato a svolgere. Ai sensi del D.P.R. n. 782/1985, il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, dovendosi astenere inoltre da comportamenti e/o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione; e ciò anche fuori dal servizio, dovendo il personale mantenere sempre una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni (20).

8. La differenza fra “commento” e “condivisione” nei social media

Esaminiamo ora la differenza con riguardo all'utilizzo della piattaforma Facebook tra commento e condivisione.

Il commento attraverso la piattaforma Facebook costituisce lo strumento attraverso il quale le persone non solo mostrano interesse per ciò che viene pubblicato, ma impiegano il loro tempo ed energie per far sapere ad una vasta platea di destinatari, cosa pensano in relazione a ciò che viene commentato.

La condivisione consente, invece, l'accesso ad una audience indefinita, ovvero, viene mostrato che non solo chi condivide ha apprezzato il contenuto offerto loro, ma anche che lo ha gradito. La condivisione realizza e consente un accesso dei contenuti ai propri amici e alle persone che condividono il proprio post personale, quindi anche con altri potenziali amici in maniera indeterminata.

La prevalente giurisprudenza annulla la distinzione tra condivisione e commento nel senso che entrambe le azioni compiute (commento o condivisione) hanno un'attitudine lesiva dell'altrui reputazione, poiché tale attività è rivolta ad un numero indeterminato di persone.

20. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3125 del 21 maggio 2009.